

385874

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

16 GEN. 1964

Prot. N. 335

Brindisi li _____

RACCOMANDATA

AL SIG. Vitale Nicola

3° lotto - Via M. L. Miradelli 3

Ortuni

OGGETTO: D.P.R. 27.4.1962 n.231.-
=====

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella avanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto dell'alloggio sito in Ortuni Lotto 3° Scala _____ via M. L. Miradelli a suo tempo assegnatole in locazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di Legge di cui al D.P.R. 27.4.1962 n.231 ascende a £. 1.256.409-

Detto importo potrà essere corrisposto in unica soluzione oppure rateizzato in non oltre 29 anni in rate mensili costanti al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per potere dare ulteriore corso alla pratica è necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta di pagamento rateale, il numero degli anni, in quanto il periodo di giorni 60 previsto dall'art.7 della Legge in oggetto decorrerà dalla data in cui perverrà la sua conferma.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto della stessa Legge questo IACP non potrà prendere in esame quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/GR/ta.-





Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo VALLARINO fu Giuseppe nella sua qualità di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant^e (2) Brindisi, Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Signor PARISI Francesco fu Vito

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 agosto 1956

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: appartamento n.2/B al 3° lotto delle case popolari in Ostuni - Via per Ceglie

Durata della locazione: dal 10 agosto 1956 al 10 agosto 1957

Corrispettivi pattuiti: £.3.200,= mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 3 AGO. 1956

19

IL DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì

19

di N.

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso. ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt. (1) Com.te Ubaldo Valla-
rino fu Giuseppe nella sua qualità
di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant. e (2) in Brindisi Via Casimiro
dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess. denunzianti e (3) ed il

Sig. PARISI FRANCESCO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 22 AGO. 1954 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate Appartamento n.2/B al 3° Letto delle Cas
Popolari in Ostuni Via per Cellie

Durata della locazione: 22 AGO. 1954 10 AGO. 1955

Corrispettivi pattuiti: £. 3200 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A Brindisi 22 AGO, 1954



Registrata la presente denuncia, addì 9 SET. 1954 19 al N. 1533
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 55

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La sopratassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti, alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno,

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti,

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo

Vallarino nella sua qualità di

Presidente dell'I.A.C.P.

dimorante (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunzianti e (3) ed il

SIG. PARISI FRANCESCO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 20 Agosto 1953

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

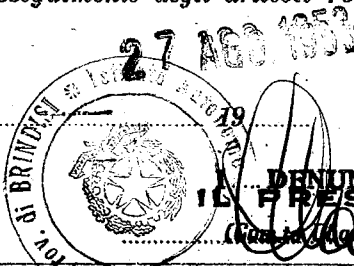
Designazione delle cose locate: Appartamento n.2/B al 3° Lotto
delle Case Popolari in Ostuni Via per Ceglie

Durata della locazione: dal 20 Agosto 1953 al 10 Agosto 1954

Corrispettivi pattuiti: £.3.200=mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A addi
BRINDISI



DENUNZIANTI (7)
IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addi 23 SET. 1953 19 al N. 1386

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessazioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

1 sottoscritt. (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni tra esso denunziante (3) ed il

Sig. Vitole Nicolò

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. B/2 del 3 lotto
di Case Popolari nel Comune di Otricoli

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 32.00 mensili anticipate 25.00

Fatta la presente denuncia in eseguito degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1958

I DENUNZIANTE (7)

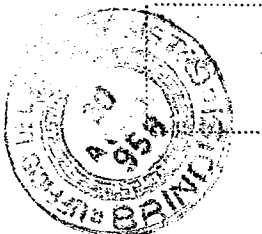
L. PRESIDENTE

30 AGO. 1958

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 2237

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) L'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
(2) Dimora di ciascuno.
(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
(4) Hanno avuto oppure avranno.
(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt^o (1) Com.te UbaldoVALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.e BRINDISI - Via Casimiro 9
dimorant^e (2)dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il
Sig. Vittorio UbaldoHanno avuto
convenzioni che (4) 10 Agosto 57
esecuzione col giorno (5) 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate :

di case popolari nel Comune di OrtunoAppartamento n. B/2 del 3 Lotto

Durata della locazione : dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti : L. 3200 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 57

DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE
(Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì

vol. foglio

registro Ant. privati, ed esatte lire

1620

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della il-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Cam.te. Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi Via Casimiro, 9.

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. VITALE Nicola

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 8 19 59.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 2/8 del 3° lotto

di Case Popolari nel Comune di OSTUNI.

Durata della locazione : del 10-8-1959 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti L. 3.200 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in essequimento degli articoli 79 ed 82 della Legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI add. 24 AGO 1959 1959

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Cam.te. Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 24 AGO 1959 19 al N. 1306

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Cinquecento

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE

Giovane Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

* Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del con-
duttore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimira, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. VITALE Nicola

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 2/B del 3° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 3.200 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 72 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 19 60
12 AGO 1960

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 12 AGO 1960 19 al N. 555

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Cinquante

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto dalla Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete ed impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Ai sensi dell'art. 74 Legge del Registro

In esenzione di bollo

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta solo la tassa di bollo di cui all'art. 9 Tariffa A della legge sul Bollo. Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenerne in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

- di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(1) ultimo capoverso, della normale n. 45 del Bollettino demaniale 902)
- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.
(2) Dimora di ciascuno.
(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
(4) Hanno avuto oppure avranno.
(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

VITALE NICOLA

Sig.

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1962

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. B/2 del 3° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10-8-1962 al 10-8-1963

Corrispettivi pattuiti: L. 4418- mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1962

I DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 23 AGO 1962, 19 al N. 1708

vol. foglio registro Atti privati, ed esatto lire *settecento*

IL CASSIERE

(*) Bollo e calendario.

IL DIRETTORE
(Dott. Davide Fasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902).

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, cessate le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I. sottoscritt. (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant. e (2) Brindisi Via Castimiro, 9

dichiara NO di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunziant. (3) ed il

Sig. VITALE NICOLA

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. B/2 del 3° lotto
di Case Popolari nel Comune di

Durata della locazione: dal 10-8-1963 al 10-8-1964

Corrispettivi pattuiti: L. 5/15 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 740-22200

Non censiti in catasto.
Fatta la presente denunzia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27-8-1963



Registrata la presente denunzia, addì

vol. foglio registro Atti privati, ed esatto lire quattrocento e 28 AGO 1963

(*) Bollo a calendario.

IL CAESIERE
CARMINI MAGNANTE



IL DIRETTORE
IL V. DIRETTORE
(Giovanni Calasso)

Giovanni Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

656
29 GEN. 1964

All'Istituto Autonomo Case Popolari -

B R I N D I S I

Il sottoscritto VITALE Nicola, in qualità di inquilino dell'appartamento in via M.L. Mindelli N°3 int.2 Scala B, avendo presentato domanda per il riscatto in data 11.12.1963 con annesso vaglia bancario di lire cinquemila, precisa che come da ultima loro comunicazione ricevuta, si deve intendere che la somma da loro fissata di £.1.254.000, verrà così scomputata:

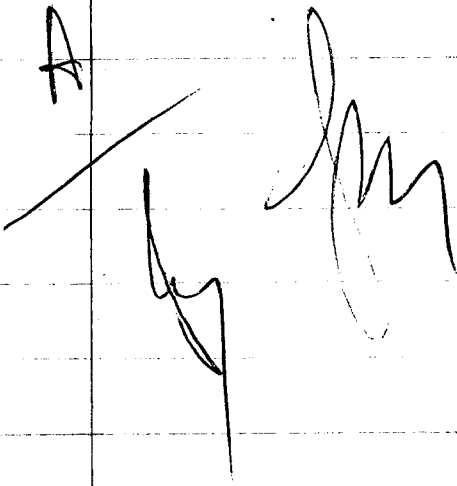
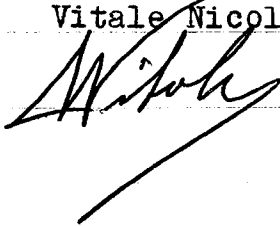
£. 254.000 verranno versate subito, non appena verrà firmato l'atto di riscatto; mentre il rimanente milione verrà pagato in cinque anni.

Tanto si doveva per ulteriore comunicazioni.

Ostuni 28.1.1964

Con ossequi

Vitale Nicola



IST. AUT. CASE POPOLARI
BRINDISI

PROT. N. 3784
DATA 23 MAG 1969

Intinto Antonino Case Popolari di
Brindisi

Il sottoscritto Vitale Nicola, inquilino
dell'appartamento della Se. B. 13 int. 2 Tripa
M. L. - Minicelli di Ottuni, avendo finito di
pagare a saldo del tutto per il mese di luglio
1968, il suddetto appartamento, chiede a Vostra
Majestà che venga chiamato per la chiusura
del contratto dal notaio Lo Jacomo di Brindisi.
Ottuni 23-5-1969

Vitale Nicola

[Signature]

A. C. P. - Brindisi
954
114 GEN. 1964
PROT. N.

Ostuni, li 13.1.1964

Al Sig. Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO
Presidente dell'Istituto Autonomo CC.PP.

B R I N D I S I

In riferimento alla nota n°143 dell'8 gennaio 1964,
si comunica a V.S. che per quanto concerne la domanda,
presentata a codesto Istituto CC.PP. per il riscat
to l'appartamento tenuto in locazione dal sottoscritto
Vitale Nicola in via M.L. Mindelli 3 int.2 - Ostuni -
Si assicura V.S. che in pari data è stata emessa la
differenza per la pigione per il mese di gennaio 64 sul
c/c postale di codesto Istituto più l'assegno bancario
circolare di L.5000, per la summenzionata domanda di ri
catto del sottoscritto.

Tanto si doveva per dar corso alla detta domanda.

Con infiniti ringraziamenti ed essequi.

Si ALLAGA VAGLIA
N° 1358735 -

Vitale Nicola

Nicola

A

[Handwritten signature]

23576

143

- 8 GEN. 1964

-AL SIG. VITALE NICOLA

3° Lotto- Via M.L. Mindelli

O S T U N I

=====

Con riferimento alla domanda avanzata in data 11.12.1963, con la quale si chiede il riscatto dell'alloggio, si comunica, che il versamento in c/c. postale n. 26/658 del 12.12.1963 di Lire 5.000 è stato riportato nel conto fitti essendo dette c/c. destinate a tale scopo e non potendosi fare altrimenti.

Pertanto, la S.V. dovrà provvedere ad inviare un assegno bancario circolare di L. 5000 intestato a questo Istituto Autonomo Case Popolari .-

IL PRESIDENTE

(Comm. Co_m-te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/GC/ta.-



Sp. Vilele Nicole

3° lotto - Via M. L. Minelli

Ormai

con riferimento alla domanda
avanzata in data 11/12/67, con la
quale si chiede il riscontro dell'alloggio,
si comunica, che il versamento in
c/e postale n. 26/658 del 12/12/67
di L. 5000 è stato riportato nel
cont. fidej. essendo detto c/e destinato
a tale scopo e non potendo fare
altrimenti -

Pertanto, la P. V. dovrà far presente
= ed inviare un assegno bancario circolare
di L. 5000 intestato a presso I.A.C.R.
H. P.

I. A. G. F. - Brindisi	
PROT. M.	7565
14	DIC. 1963

SPETT/le DIREZIONE

DELL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

Il sottoscritto VITALE Nicola, in qualità di inquilino dell'appartamento del 3° Letto Inter.2 Scala B, in Via M.L. Mindelli - OSTUNI - fa domanda a codeste Istituite affinché gli voglia concedere a riscatto come per legge, il su menzionato appartamento tenuto dalle stesse in locazione.

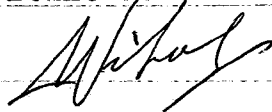
Si alliga alla presente la ricevuta del versamento di L. 5000= con n° 26/658

Sicuro di quante sopra ringrazia ed essequia.

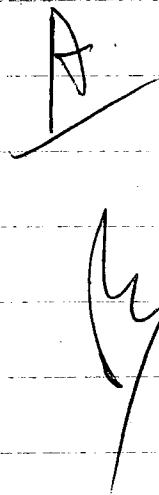
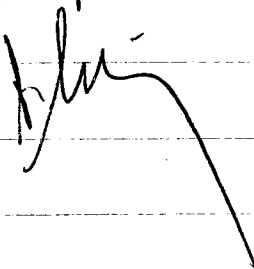
Ostuni 11.12.1963

IL RICHIEDENTE

Vitale Nicola



*Il bollettino
di versamento n° 120
del 12/12/63 è stato
consegnato all'ufficio
registrazione*



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

N° 5148.....

Off. Reg.

Brindisi li.....8/9/1952.....

Al Sig. *Panti. J. J. J.*.....

Via.....N°.....

O S T U N I

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione.

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in...OSTUNI....., Via. *per. Capri*....., Lotto. *3*., scala. *B*..., interno. *2*....-

Detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 4.

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto, Via Duomo n.14, per la stipula del relativo contratto. Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari - Brindisi -", per l'ammontare di £. 8.146, come appresso devute:

a) - mensilità di fitto e servizi dal 10/9 al 10/10/52:

£.800 vano x vani 4

£. 3.200=

b) - canone consumo acqua normale

£. 340=

c) - deposito cauzionale

£. 4.000=

d) - deposito spese contrattuali

£. 500=

e) - I.G.E. 3%

£. 106=

T O T A L E

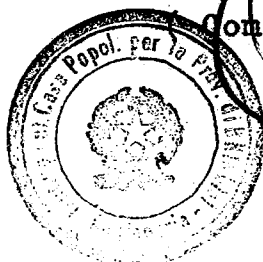
£. 8.146=

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio.

Non presentandosi entro il giorno *15* corrente, sarà dichiarata rinunciataria all'appartamento.

IL PRESIDENTE

Com.te *Valdo Vallarino*)



Principi

10/9/1934

547

Sig.

PARISI Francesco

3° lotto-scala E-int.2-Via Ceglie

Ambo

CHITTI

DISCIDA

S.P.C.

Sig. Rag. Pietro LOMARTINI

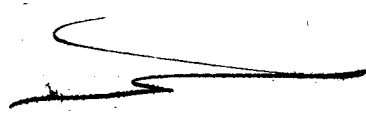
CHITTI

Risulta a questo Istituto che Ella intende lasciare l'alloggio attualmente occupato per trasferirsi altrove."

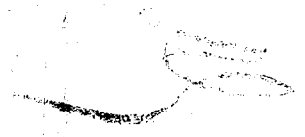
Ciò premesso, la invito a consegnare le chiavi dell'appartamento assegnato in locazione significando che in caso di mancato adempimento saranno adite, a tutte sue spese e spese, le vie legali per ottenere la disponibilità dell'alloggio.

E. PRESIDENTE

(On. te Ubaldo VALARINO)



na/ga/qa



34
ALL' ENTE AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI

BRINDISI

Il sottoscritto appuntato dei Carabinieri PARISI Francesco, nato, effettivo alla locale Stazione ed ivi abitante in Via Francesco De Sanctis N° 67, siccome ha a carico una famiglia composta della moglie e di N° 4 figlie, tutte di sesso femminile, di cui la prima è nata il 2/I/1944, la seconda il 4/II/1945, la terza il 22/I/1947 e la quarta il 6/8/1950 ed occupando l'attuale casa, mobiliata quasi tutta, situata al primo piano interno, la quale è composta di una modesta stanza e di una piccola cucina, in direzione dell'entrata e del balcone interno, ove vi è il gabinetto. Quest'ultimo, usandolo per forza maggiore, specie d'inverno, è pericoloso, perchè esposto a tutte le modifiche atmosferiche.

Detto balcone trovasi in comunità con la padrona di casa, la quale ha tre figli maschi e di maggiore età e la loro presenza si rende suggestionevole, e che fra le tante scomodità, vi è la coabitazione, in particolar modo, anche perchè l'ingresso è minico.

Per quanto sopra detto, prega codesta Spettabile Direzione affinché voglia compiacersi assegnargli un alloggio alle Case Popolari di Ostuni, le quali presto saranno inaugurate ed occupate, crede dagli inquilini bisognosi.

Il postulante rivolge calda preghiera perchè gli venga assegnato uno degli alloggi nel primo lotto, sito al Largo Cappuccini (Bianchieri) e non a l'ultimo che trovasi in Via Ceglie Messapico, alla periferia del paese, poichè sarebbe disagiata per le proprie figlie, in N° 3 che frequentano le scuole dell'Istituto "Suore di S. Vincenzo - Ivrea" le quali sono della prima infanzia, onde evitare disgrazie, dato che è una strada troppo frequentata da automezzi.

Poichè il nucleo familiare si compone di N° 6 persone e vive in un ambiente assai scomodo e privo degli accessori moderni ed igienici, il richiedente fa sicuro affidamento perchè la presente venga presa coscienziosamente in esame ed accettata da codesto Onorevole Ente.

Si fa presente inoltre che simile domanda venne inoltrata in data 31/7/1951 e l'altra in data 15/12/1951.

Inoltre riferisce che in data 10/12/1951, per convalidare quanto sopra detto ricevette nella propria abitazione, la visita dell'attuale Sindaco Allegretti, del Comandante le Guardie Municipali Siliberti e del Vigile Sanitario Cerasino, i quali confermarono la necessità del richiedente.

Intanto, trasmette l'unita situazione di famiglia, vistata dall'Ufficio Distrattuale Imposte Dirette di Ostuni, con la relativa dichiarazione d'imposi-
denza e una dichiarazione del locale Comandante la Stazione dei Carabinieri, attestante che presta servizio in qualità di Appuntato dei CC. e che ha bisogno del ripetuto chiesto alloggio da codesto Ente, oltre al certificato di residenza.

In fede di quanto sopra chiaramente esposto e descritto, ringrazia e distintamente saluta.

Subordinato aspirante all'alloggio in parola, App/To dei CC. PARISI
Francesco - Via Francesco De Sanctis N° 67 Ostuni (Brindisi)

Ostuni, li 25/4/1952

P. S. Da presentarsi che è ex combattente.
Ha perso la gamba destra a una campagna.
È invalido, perché ferito al braccio
destro in conflitto, per servizio S. S. S.
Fu - Deriva regolarmente riconosciuto
dalla S. S. S. in corso di servizio sulla
C. M. O. S. di Bari.

L'App
Parisi

PARISI FRANCESCO

A. A. C. D. - Brindisi
28-4-52
PROT. N. 4112

COMUNE DI OSTUNI
PROVINCIA DI BRINDISI

SITUAZIONE DI FAMIGLIA di

Parrini Francesco

N. d'ordine	COGNOME E NOME dei componenti la famiglia ed altre persone conviventi	GRADO di parentela rapporti col capo famiglia	NOME del Padre	COGNOME E NOME della Madre	LUOGO E DATA DI NASCITA			STATO CIVILE	CONDIZIONI	Se convivente ed a totale carico del capo famiglia
					COMUNE	Giorno	Mese	Anno		
1	<i>Parrini Francesco</i>	<i>E. S.</i>	<i>Vito</i>	<i>Alfonso Parrini</i>	<i>Parrini</i>	<i>10</i>	<i>7</i>	<i>908</i>	<i>coniugato</i>	<i>capo famiglia</i>
2	<i>Francesco Angelus</i>	<i>figlio</i>	<i>Carlo</i>	<i>Francesco Angelus</i>	<i>Francesco</i>	<i>23</i>	<i>6</i>	<i>912</i>	<i>"</i>	<i>"</i>
3	<i>Parrini Anna</i>	<i>figlia</i>	<i>Francesco</i>	<i>Francesco Angelus</i>	<i>Parrini</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>914</i>	<i>"</i>	<i>"</i>
4	<i>" Giorgio</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>Andria</i>	<i>4</i>	<i>11</i>	<i>945</i>	<i>"</i>	<i>"</i>
5	<i>" Anna</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>22</i>	<i>1</i>	<i>947</i>	<i>"</i>	<i>"</i>
6	<i>" Vito</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>6</i>	<i>8</i>	<i>950</i>	<i>"</i>	<i>"</i>

Si rilascia per uso

ed in carta libera per

Ostuni, li *18/11/1982*

Carlo Parrini



ENTE AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

I. A. C. P. - Brindisi

PROT. N. 2554

14 MAG. 1956

Il sottoscritto VITALE Nicola fu Giuseppe, residente
in Ostuni, inquilino dell'appartamento n.7 del I°
lotto scala A.

L'appartamento è composto da due vani, uno di questi,
è umido, tanto da non potersene usufruire, partico-
larmente di inverno; come più volte il sottoscritto,
ha fatto consapevole cotesta Direzione; il detto ap-
partamento è anche piccolo innquando ha una famiglia
numerosa¹ avendo assoluta necessità di un appartamento
più grande, fa presente quanto appresso:

Il sig. Parisi Francesco di Vito, inquilino
del I° lotto interno 3, si trasferirà da Ostuni,
ed essendo l'appartamento di questi più grande e meno
umido di quello del sottoscritto, fa appello alla
bontà di cotesta Direzione, affinché gli viene
assegnato ad esso.

Sicuro di quanto sopra ed infede del vero, ringrazia
sentitamente.

Ostuni li 7/5/956

LO SCRIVENTE

Wital

avve

ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI

BRINDISI

I. A. C. P. - Brindisi

PROT. N. 4 APR. 1956

Io sottoscritto PARISI Francesco fu Vito, ex Ap-
puntato dei C.C. in pensione, inquilino di una casa
popolare in CITTÀ al 3° LOTTO Scala B. Interno 2
di via MONSIGNOR LUIGI MINDELLI N° 3, dovendomi

trasferire a TORINO subordinatamente ad un impie-
go che in parola mi é stato promesso; gradirei che
codesto Istituto mi autorizzasse a cedere il mio
alloggio al mio compare Signor QUARTULLI Giusep-
pe fu Lorenzo, il quale a suo tempo inoltrò doman-
da per l'assegnazione di una casa popolare, essen-
do costretto a vivere in campagna e giunta in
precarie condizioni di salute assai minata per
la pessima abitazione tuttora occupata.

Pertanto, faccio presente che, per detta casa per
ragioni ovvie, codesto ISTITUTO no vorrà assegnar-
la al QUARTULLI, sarò costretto rinunciare a tras-
sferirmi e quindi rimanere nella attuale abitazio-
zione. =

Con distinta osservanza, ringrazia. =

BRINDISI, li 3/4/1956

Parisi Francesco

L.A.C.P. - 8-22-68
4230
PROJ. N. 21
AUG 1968

Aus Mr. R. A. Kuhn
von Pöhlern

BRINALL,

St. Albans VITALE NICOLA

correct in the original paper of 3/15/10
 100% B/2 in column within the present
 per structure the rest of the be to present

per month
Compensation for services rendered 1
10/1/1966

suspended in
 the suspension. No. 7 is the 1-1-1964
 12-1-1964

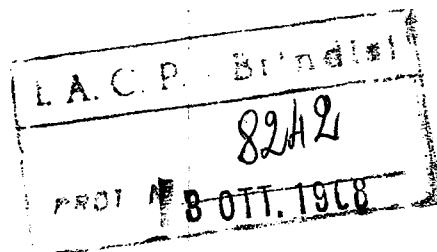
10. 11. 1940. 12. 11. 1940.

be treated very well & stop the
ph for original work. Over
at 1/2 to 1/3. Prob A/F. Over

RA. 21.8-968

Dir 128.
Viale Nicolò

100-3-68
A. Se. Galt



Spett/le Istituto Autonomo per le Case
Popolari della ^rrovincia di

Brindisi

Il sottoscritto Vitale Nicola, assegnatario
del 3° Lotto case popolari, scala A/2 - di Ostuni
alla via Monsignor Luigi Mindelli, fa istanza a
Codesto Spett/le Istituto per essere rimborsato
il deposito cauzionale di Lire ^{11.409}~~12.909~~, come da
nota di codesto Istituto n.677 del 10 Settembre
1956.-

In attesa, ringrazia ed ossequia.-

Ostuni, 2 Ottobre 1968.-

(Vitale Nicola)

Vitale Nicola

V: *di più* *W. S. S. S. S.*
L: 7.X.1968
A. S. S. S.

*Non risulta
il versamento*

10 Settembre 1956

Sig. VITALE NICOLA

3° Lotto Case popolari-Scala A/2

Via Monsignor Luigi Mindelli

Amm.vo

O S T U N I

Cambio di abitazione.- Regolarizzazione posizione contabile.-

In relazione al cambio di alloggio autorizzato con nota n. 2880 del 12/6/1956 la S.V. è pregata provvedere alla regolarizzazione contabile della pratica; dovrà, pertanto, rimettere un assegno circolare, intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari - Brindisi, della somma di £. 12.909= come appresso dovuta:

- a) deposito cauzionale (pari a tre mensilità di fitto)
b) deposito spese contrattuali

£.	11.409.
"	1.500.
"	12.909.

Totale

Nel mentre si prega di volere provvedere con la massima cortese sollecitudine a quanto innanzi richiesto, si informa che, a ricezione dell'assegno, questo Istituto provvederà al rimborso della cauzione versata a suo tempo per l'appartamento precedentemente tenuto in fitto da V.S.=

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo VALLARINO)

PA/M1/G1

Ann 102

19/11/1959

Sig. VITALE NICOLA
Via Mons. Minicelli, 2

1145

Tecnico

22/9/59

= h

ESTUNI

Richiesta autorizzazione.-

3 Lott 6 / Int. 2

In riferimento alla nota del 22/9/1959, questo Istituto
è spiacente non poter autorizzare la chiusura della prima ran-
pa di scala; trattandosi di locale comune.-

Distinti saluti.-

IL PRESIDENTE
(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

RO/gi.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

7 MAG. 1962

N. di prot. 3088

Brindisi _____

Uff: Amm. vo

RACCOMANDATA R. R.

AL SIG. Vitale Nicola

in per Ceglie - letto 3° scale B. - Int. 2
Costumi

OGGETTO: Disdetta per mancata regolarizzazione contabile del cano-
ne di locazione.-

Con circolare in data 16 AGO. 1961 V.S. veniva in-
formata che, a partire dal 10.10.1961, il canone di fitto
dell'appartamento da ~~ella~~ occupato veniva ridimensionato
e perequato nella misura in quella circolare segnalata, in
relazione alla caratura e alla dimensioni, ed in forza del-
le disposizioni legislative e ministeriali ivi riportate.

Con susseguente raccomandata r.r. in data 27 GEN 1962
questo Istituto ripeteva la richiesta e lamentava la ~~non~~ non
~~in~~ inadempienza con avvertimento che, qualora essa fosse
perdurata, si sarebbe proceduto alla disdetta del Contratto
di locazione.

Pertanto, con la presente -a norma del Capo 3° del
Contratto di locazione- si diffida V.S. a voler lasciare
libero e sgombero da persone e cose l'appartamento locato-
to entro le ore 12 del 10.8.1962, e a consegnare le chia-
vi all'incaricato di questo Istituto che provvederà alla
verifica dello stato dell'immobile, addebitandovi le spese
e i danni che derivassero da ogni eventuale cattiva manu-
tenzione e da qualsiasi altra causa sorta per ~~Vostro~~ suo fatto
e colpa, ammenocchè non voglia ~~regolarizzare~~ la Vostra ma-
posizione contabile entro e non oltre il 10 Luglio 1962.--

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

27 GEN. 1962

961- RACCOMANDATA R.R.

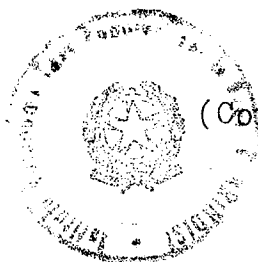
Al Sig. VITALE Nicola
Lotto 32 Scala B Int. 2
Via p. Lepore
OSTUNI

Oggetto: Regolarizzazione contabile canone di locazione.

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.



IL PRESIDENTE

(Comm.Com.te Ubaldo G.VALLARINO)

P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 6.650.=, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da L.3% a L.3,30%.=

10

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7268

Brindisi, li 16-8-61

AL SIG. Vitale Nicola

Lotto 3° Scala B Int. 2

Via in Pieghe

Ostuni

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.249 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 4.65 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 6.633 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.249</u> vano per vani <u>4.65</u> £ .	<u>5.808</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>175</u>
	<u>6.633</u>

TOTALE LIRE =====

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .



IL PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo G. VALLARINO)

B R I N D I S I

All'uopo si fa presente che qualora PARISI non dovesse trovare una effettiva sistemazione, perchè la pensione ordinaria in godimento è più che misera insufficiente e pertanto non mi permette di trattenermi al-
lunga fuori della normale residenza e con ciò farò
subito ritorno nel mio vecchio appartamento.

autopore
7 ambo

Pertanto la presente vale per opportuna conoscenza.

In fede del vero e sicuro dell'accoglimento benevolo,
si ringrazia con distinti ossequi.

L'inquilino

Vitale Nicola

L'inquilino

Paini Francesco

Ostuni, li 11 giugno 1956

2232

RACCOMANDATA R.R.

7 giugno 1956

OGGETTO: Rilascio di alloggio

Sig. PARISI Francesco fu Vito

3° lotto-scala B-int.2

OSTUNI

e per conoscenza

Rag. Pietro LOMANTIRE

OSTUNI

In riferimento alla Sua istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione per cedere l'alloggio a suo tempo assegnatoLe al 3° lotto di case popolari di proprietà di questo Istituto, spiace doverLe comunicare che non è possibile accogliere la Sua richiesta

Ciò premesso, Le significo che non appena Ella si trasferirà effettivamente altrove, in conseguenza del Suo collocamento a riposo dall'Arma dei CC., dovrà consegnare a questo Istituto le chiavi dell'appartamento libero da persone e da cose, casò contrario saranno adite, a tutte Sue spese, le vie legali, per ottenere la disponibilità dell'alloggio stesso.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo Vallarino)

Pa/gu